



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 1

Finalità

1. Ai sensi dell'art.2 comma 4 della legge 29.12.1993, n.580, per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, a società', dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy.

2. Tanto premesso, il presente regolamento ha lo scopo di indicare i criteri e disciplinare le attività relativamente alle partecipazioni in Società, Consorzi, Associazioni, Fondazioni, Enti, detenute dalla Camera Commercio Irpinia Sannio di seguito denominata Camera di Commercio. In particolare, le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono principi e criteri operativi per la Camera di Commercio, per i rappresentanti dalla stessa nominati e/o designati in seno agli organi delle proprie società partecipate, nonché per i delegati alla partecipazione nelle assemblee delle medesime società.

Art. 2

Competenze degli organi camerali

1. La Giunta delibera sulla costituzione e sull'adesione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali, in generale ad organismi di natura societaria, nonché sul recesso dagli stessi, e sull'esercizio dei diritti di socio.

2. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo deve motivare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta. La motivazione deve dar conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

3. La Giunta camerale si pronuncia espressamente anche in caso di diniego.

4. L'atto deliberativo dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Art. 3

Dirigente responsabile della gestione delle partecipazioni

1. La gestione delle partecipazioni è affidata al Dirigente della Camera di Commercio individuato dalla Giunta Camerale.

2. Il Dirigente deve rendere e trasmettere alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, il conto giudiziale sulle partecipazioni, redatto avvalendosi delle relazioni dei rappresentanti della Camera di Commercio e munito del visto di parificazione con le scritture contabili dell'Ente camerale, con cui si attesta la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazioni indicate nel conto presentato e quelli riportati nel conto del patrimonio della Camera di Commercio.

Art. 4

Attività relative alla gestione delle partecipazioni

1. La Giunta deve essere chiamata a deliberare, in particolare, in ordine alle seguenti tipologie di attività:

- la costituzione di società;
- l'alienazione e l'acquisizione di partecipazioni, l'adesione, la cessione, il recesso, la cessazione in senso lato da una società già costituita;
- le modifiche di clausole di oggetto sociale, che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali;
- la nomina, revoca e decadenza degli organi societari;
- il conferimento delle deleghe per la partecipazione alle assemblee;
- assunzione di iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale;
- decisioni riguardanti il capitale e il patrimonio della società;
- variazioni di società che hanno riflessi sul bilancio dell'ente camerale e con la programmazione economica finanziaria.

Art. 5

Disciplina delle attività in materia di gestione delle partecipazioni

1. Il procedimento in materia di partecipazioni è articolato, di norma, come segue:

- a) ricevimento della comunicazione e valutazione del dirigente responsabile in ordine alla necessità o meno di informare la Giunta per una eventuale pronuncia in merito previa acquisizione di eventuali ulteriori elementi necessari;
- b) predisposizione della proposta di deliberazione di Giunta con indicazione di: comunicazione pervenuta, organismo coinvolto, norme di riferimento, eventuali precedenti, budget disponibile in bilancio qualora sia richiesta una decisione di carattere finanziario; predisposizione della deliberazione d'urgenza del Presidente ove emerga la necessità di una pronuncia dell'organo amministrativo entro tempi che non consentono di sottoporre la questione alla Giunta;
- c) adempimenti conseguenti alla decisione della Giunta o del Presidente: il dirigente responsabile cura ogni adempimento successivo; in particolare, l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei conti per la pronuncia di competenza ex comma 4 dell'art.5 del T.U. n.175/2016.

Art. 6

Partecipazione alle assemblee societarie e diritto di iniziativa

1. Il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, partecipa alle Assemblee delle società partecipate o conferisce specifica delega.
2. Il delegato alla partecipazione in assemblea esprime il proprio voto sulla base di indirizzi formulati dalla Giunta o dal Presidente. Il Presidente, nella lettera di delega, indica gli indirizzi di voto, in assenza dei quali si intende che vada espresso voto favorevole all'approvazione di quanto previsto all'ordine del giorno. Qualora, nel corso dei lavori assembleari emerga la necessità di esprimersi su questioni che non risultano all'ordine del giorno e per le quali non siano stati formulati indirizzi specifici di voto ai sensi di quanto sopra esposto, il delegato si astiene.
3. Il delegato alla partecipazione in assemblea, previa specifica disposizione del Presidente, esprime il voto in merito alle modifiche del capitale sociale delle partecipate. A seguito di comunicazione ufficiale della decisione assembleare da parte della società partecipata, la Camera di Commercio delibera, mediante l'organo camerale competente.
4. Alla Camera di Commercio è riconosciuto il diritto di intervenire nelle scelte, sia di tipo organizzativo che gestionale e finanziario, adottate dalle società, e a tal fine concorre alla definizione degli indirizzi gestionali e alla programmazione delle attività. La Camera di Commercio può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nello statuto delle società, facendone espressa e formale richiesta al suo Presidente. La Camera di Commercio può richiedere, in qualunque momento, la convocazione dell'Organo Amministrativo al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta al Presidente della società.

Art. 7

Nomine e designazioni dei rappresentanti camerali

1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti camerali sono di competenza della Giunta camerale, salvo nel caso in cui gli statuti societari o i patti parasociali prevedano il potere di nomina in capo ad altri organi della Camera di Commercio.
2. Al Consiglio camerale viene data puntuale comunicazione delle nomine effettuate dalla Giunta camerale o delle nomine fatte, su designazione della stessa, in sede di assemblea delle società partecipate.
3. I rappresentanti camerali vengono nominati e/o designati tenendo prioritariamente conto delle competenze presenti all'interno del Consiglio camerale. Qualora in seno al Consiglio camerale non si riscontrino le adeguate competenze, la Giunta camerale può procedere alla nomina o alla designazione di soggetti di comprovata e specifica competenza professionale, con riferimento agli ambiti di attività delle partecipate, previa valutazione, anche in via comparativa, di curriculum richiesti dal Presidente e/o forniti dalle Associazioni di categoria presenti nel Consiglio camerale. In ogni caso, i rappresentanti camerali devono essere in possesso dei requisiti previsti per la nomina alla carica di Consigliere camerale.
4. I rappresentanti camerali presso gli organi societari rimangono in carica per tutto il periodo del mandato degli organi stessi, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti societari.
5. I rappresentanti camerali agiscono nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento

ed informano la propria attività ai principi di cui all'alt. 1 dello stesso. In caso di gravi e/o reiterate violazioni delle disposizioni e dei principi di cui al presente regolamento nonché di scostamento, in sede di esercizio delle proprie funzioni, dagli indirizzi programmatici della Camera di Commercio, la Giunta camerale può revocare l'incarico.

6. I rappresentanti devono fornire alla Camera di Commercio all'atto del conferimento dell'incarico una dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità. Per i casi di conflitto di interessi, si rinvia alle norme di cui agli articoli 2373 e 2391 del Codice Civile. In ogni caso, al momento di procedere alla nomina e alla designazione dei rappresentanti camerale, la Giunta valuta preventivamente che non possano configurarsi palesi casi di conflitto di interesse.

Art.8

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle previsioni normative vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale del provvedimento che lo approva.